

CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO

NR 115 / Uff. Personale

OGGETTO: Inquadramento nei ruoli organici del Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" dell'Assistente Sociale Curti Angela, tramite procedura di mobilità di interscambio con l'Assistente Sociale Rocca Valentina – Decorrenza 10/10/2016.

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

Con i poteri:

- dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- dell'art. 17 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165;
- dell'art. 27 del vigente Statuto Consortile;

richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8/A/2016 del 15/04/2016 con la quale si approvavano il Bilancio di Previsione esercizi 2016/2018 e il Piano Programma 2016/2018 e s.m.i.;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17/2016 del 29/04/2016 con la quale si approvava il P.E.G. per il triennio 2016 – 2018 e s.m.i.;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 29/04/2016 relativa alla programmazione per il triennio 2016 – 2018 del fabbisogno di personale, la quale, dispone che per il triennio in esame, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, venga garantito l'eventuale turn-over assicurando l'obiettivo dell'invarianza della spesa;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 29/12/2015 con la quale si è adempiuto all'obbligo di cui all'art. 16 della legge 183/2011 mediante ricognizione annuale della dotazione organica dell'Ente che non presenta esubero o eccedenza di personale,- adempimento annuale anno 2016 (senza tale adempimento non si sarebbe potuto instaurare alcun rapporto di lavoro con qualsivoglia tipologia di contratto, pena la nullità dell'atto posto in essere);

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/2015 del 28/01/2015 con la quale è stato approvato il piano delle azioni positive ai sensi del D.Lgs 14/04/2006 n. 198 e s.m.i. per il triennio 2015 -2017;

richiamata la propria determinazione n. 105/2016 del 05/09/2016 con la quale si assumeva a tempo indeterminato e pieno l'Assistente Sociale Rocca Valentina a far data dal 06/10/2016;

considerata la manifestazione di volontà con cui le Assistenti Sociali Valentina Rocca e Angela Curti chiedono una mobilità di interscambio;

dato atto che l'Unione dei Comuni Nord est Torino ha rilasciato il nulla osta al trasferimento della dipendente Curti Angela, condizionato alla mobilità in ingresso di un identico profilo (vedi prot. 5949 del 08/07/2016);

richiamato il principio generale contenuto nell'art. 6 del D,Lgs 165/2001 in base al quale " le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale";

richiamata la deliberazione n 65/2013 del 06/03/2013 con cui la Corte dei Conti, Sezione Controllo Veneto, ritiene ammissibile la procedura di mobilità per interscambio tra pubbliche amministrazioni soggette a vincoli assunzionali;

richiamata la deliberazione n.115/2014 del 03/06/2014 con cui la Corte dei Conti, sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, ribadisce l'ammissibilità della procedura di mobilità per interscambio o compensazione con l'osservanza di disposizioni che non eludano le rigide norme vincolistiche in materia di assunzioni imposte dal Legislatore;

atteso che la procedura di mobilità per interscambio assicura neutralità finanziaria alla finanza pubblica (non genera variazione alla spesa complessiva della finanza pubblica) in quanto:

- a) l'ente che riceve il personale non imputa il nuovo ingresso alla quota di assunzioni normativamente prevista
- b) l'ente che cede il personale non può considerare la cessazione per mobilità alla stregua di cessazione di personale
- c) nel caso in questione la mobilità di interscambio riguarda gli stessi enti ed è contestuale e pertanto la procedura di mobilità reciproca non incide in nessun modo sui vincoli assunzionali della normativa vigente ,né incide sulle spese di personale (che potrebbero abbattersi se traslate all'esercizio successivo secondo la nota della Corte dei Conti in caso di differimento nel tempo) ma consente unicamente una distribuzione ottimale del personale che ha optato per sedi di lavoro diverse per esigenze personali/familiari;

richiamata la lettera prot. n 7586 del 07/09/2016 con la quale l'Unione dei Comuni nord est di Torino comunica la disponibilità ad effettuare la mobilità di interscambio tra le Assistenti Sociali Rocca Valentina e Curti Angela per il 10/10/2016;

atteso che nulla cambia nel rispetto del vincolo imposto dall'art.1, comma 562, legge 27/12/2006 n. 296 (nella fattispecie il tetto di spesa del personale per l'anno 2016 non deve superare il tetto della spesa per il personale dell'anno 2008), in quanto la procedura di mobilità di interscambio contestuale non genera nuove assunzioni o nuove cessazioni ed è quindi operazione finanziariamente neutra;

visto il D.lgs 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;

visto il vigente Regolamento Consortile sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni/Enti Locali;

dato atto che è stata preventivamente verificata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs 267/2000

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di accogliere le istanze di mobilità di interscambio, avanzate dalle Assistenti Sociali Curti Angela, dipendente dell'Unione dei Comuni nord est Torino, cat D1, a fronte della mobilità in uscita compensativa richiesta dall'Assistente Sociale Rocca Valentina, cat D1;
3. di inquadrare, conseguentemente, la D.ssa CURTI Angela, Assistente Sociale Cat. D/D 1 nei ruoli organici del Con.I.S.A con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno a far data dal 10/10/2016 a seguito di contestuale cessazione dal servizio dell'Assistente Sociale Rocca Valentina cat D1, in data 09/10/2016;
4. di demandare la disciplina del rapporto di lavoro al contratto individuale;
5. di dare atto che la spesa per l'assunzione di che trattasi trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2016 -2018, alla Mis. 12, Progr. 7, Tit.1, Mac. Agr. 101, Cap 950 (Servizio Sociale Professionale);
- 6 di dare atto che la procedura di mobilità per interscambio assicura neutralità finanziaria alla finanza pubblica in quanto:
 - a)l'ente che riceve il personale non imputa il nuovo ingresso alla quota di assunzioni normativamente prevista
 - b)l'ente che cede il personale non può considerare la cessazione per mobilità alla stregua di cessazione di personale
 - c)nel caso in questione la mobilità di interscambio riguarda gli stessi enti ed è contestuale e pertanto la procedura di mobilità reciproca non incide in nessun modo sui vincoli assunzionali della normativa vigente ,né incide sulle spese di personale (che potrebbero abbattersi se traslate all'esercizio successivo secondo la nota della Corte dei Conti in caso di differimento nel tempo) ma consente unicamente una distribuzione ottimale del personale che ha scelto sedi di lavoro diverse per esigenze personali/familiari;
7. di dare atto che nulla cambia nel rispetto del vincolo di cui all'art. 1, comma 562, Legge 27/12/2006 n 296 (il tetto di spesa del personale di ogni anno non deve superare il tetto della spesa per il personale dell'anno 2008) in quanto la procedura di mobilità di interscambio contestuale non genera nuove assunzioni o nuove cessazioni di personale ed è quindi operazione finanziariamente neutra;
- 8 di trasmettere copia del presente provvedimento all'Unione dei Comuni Nord Est Torino per quanto di competenza.

Susa, lì 07/10/2016

IL DIRETTORE
F.to Anna BLAIS

AP
O:\DOCUMENTI_FRANCESCA\ARCHIVIO\DETERMINE\2016\mobilità CURTI interscambio.doc